

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3993 del 02/08/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A. Autorizzazione unica del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 e rottamazione rifiuti metallici.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4176 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A. Autorizzazione unica del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 e rottamazione rifiuti metallici.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con D.G.P. n. 28/5285 del 23.01.2007 e s.m.i., avente validità fino al 31.01.2017, è stato approvato il progetto di adeguamento e autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Forlì, via Decio Raggi n. 393/A**, di titolarità della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**;

**Vista** la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30.12.2016, acquisita ai PGFC n. 96 e n. 97 del 03.01.2017, con cui la ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Evidenziato** che relativamente alla gestione rifiuti vengono richieste modifiche alla autorizzazione vigente, inerenti:

- riduzione dei quantitativi di autoveicoli da bonificare (EER 160104\*) e corrispondente aumento dei quantitativi dei rifiuti metallici non pericolosi provenienti da terzi;
- eliminazione di alcuni codici EER e richiesta di avvio di operazioni di messa in riserva per il codice EER 160801, e per i RAEE classificati con EER 160214, 160216, 200136
- riorganizzazione del lay-out dell'impianto;

**Dato atto** che con la domanda in oggetto la ditta chiede altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
- nulla osta/parere sull'impatto acustico.

**Dato atto** che con nota PGFC n. 803 del 20.01.2017 è stato avviato il procedimento relativo al rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**, sito in Comune di Forlì – Via Decio Raggi n. 393/A;

**Dato atto** che con DET-AMB-2017-655 del 10.02.2017, e con Det. Amb. n. 2017-3972 del 25.07.2017 sono state rilasciate le proroghe della suddetta autorizzazione fino al 31.03.2018 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 28.02.2017, dalla quale è risultata la necessità di chiedere specifica documentazione integrativa;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 4332 del 21.03.2017 con cui il Comune di Forlì comunica di ritenere ottemperato l'aspetto acustico;

**Vista** la nota del Comune di Forlì acquisita al PGFC n. 4786 del 29.03.2017, con cui a completamento

dell'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 28.02.2017, evidenzia la necessità di ulteriore documentazione integrativa in materia edilizia;

**Vista** la successiva richiesta di documentazione integrativa inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 4885 del 31.03.2017, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

**Vista** la nota PGFC n. 5745 del 14.04.2017, con cui la ditta chiede una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

**Vista** la nota PGFC n. 5791 del 18.04.2017, con cui la scrivente Agenzia informa la ditta che è possibile concedere la proroga esclusivamente per un periodo di tempo massimo pari al termine inizialmente previsto dalla richiesta di integrazioni e che pertanto i termini del procedimento sarebbero rimasti interrotti per ulteriori 30 giorni rispetto a quelli concessi, e cioè fino al 30.05.2017;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 8248 del 30.05.2017, con cui la ditta aveva avanzato una ulteriore richiesta di proroga di 90 giorni;

**Vista** la nota PGFC n. 8363 del 31.05.2017, con cui Arpae informava la ditta che non era possibile concedere una ulteriore proroga dei termini e che i termini del procedimento sarebbero ripresi a decorrere da tale data e che qualora la documentazione non fosse pervenuta in tempo utile per l'istruttoria da parte della Conferenza, la scrivente Agenzia avrebbe provveduto a concludere il procedimento avviato con nota PGFC n. 803 del 20.01.2017 entro i tempi previsti dalla normativa, in funzione della documentazione agli atti;

**Considerato** che alla richiesta di documentazione integrativa PGFC n. 4885 del 31.03.2017 non era pervenuto alcun riscontro, e che la documentazione agli atti non consentiva di rilasciare il provvedimento di rinnovo, la scrivente Agenzia ha ritenuto che la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota PGFC n. 4885 del 31.03.2017 costituisse motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, provvedendo pertanto a comunicare alla ditta il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 con nota PGFC n. 15524 del 23.10.2017;

**Vista** la documentazione acquisita al 15723 del 25.10.2017, come integrata e rettificata con documentazione acquisita al PGFC n. 1188 del 22.01.2018, presentata dalla ditta al fine di superare dei motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota PGFC n. 15524 del 23.10.2017;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 2047 del 05.02.2018, con cui il Comune di Forlì trasmette il proprio parere favorevole in merito ai seguenti aspetti:

- parere favorevole con prescrizioni relativo allo scarico di acque reflue domestiche;
- parere favorevole in merito all'impatto acustico vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011;

**Evidenziato** che, alla luce della documentazione presentata, la Conferenza nella seduta del 07.02.2018 ha deciso di sospendere i lavori in quanto gli elementi istruttori non risultano ancora completi per l'espressione del parere conclusivo, decidendo pertanto di aggiornare i propri lavori a data da destinarsi entro la conclusione del procedimento;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 3016 del 22.02.2018, con cui la ditta Ravaioli Elisa & C. S.n.c. chiede una ulteriore proroga dell'autorizzazione a seguito della necessità di effettuare una SCIA in sanatoria per il capannone e un Permesso di costruire per la tettoia;

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 4301 del 16.03.2018, con cui la ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.** chiede di **ricomprendere nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche il rilascio del permesso a costruire relativo alla tettoia;**

**Vista** l'ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta in merito alla gestione rifiuti acquisita al PGFC n. 4516 del 21.03.2018;

**Viste** le comunicazioni pervenute in data 21.03.2018 acquisite al PGFC n. 4570 del 22.03.2018 e al PGFC n. 4614 del 22.03.2018, in merito all'espletamento della pratica in materia antisismica attraverso lo specifico portale regionale;

**Visti** gli esiti della seduta della Conferenza del 21.03.2018, nella quale è stato deciso, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

1. che il procedimento di rinnovo sarebbe proseguito mediante riavvio dei termini del procedimento a decorrere dal 16.03.2018, al fine di ricomprendere nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche il rilascio del permesso a costruire;
2. che in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo poteva essere rilasciata una ulteriore proroga dell'autorizzazione vigente, con le modifiche apportate dal progetto presentato esclusivamente per le parti conformi dal punto di vista edilizio, e quindi ad eccezione della tettoia e dei nuovi codici rifiuti, aspetti che fossero oggetto del riavvio dei termini procedurali del rinnovo medesimo;
3. considerato che la richiesta di permesso a costruire non apporta modifiche ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque domestiche, visti i pareri favorevoli di competenza, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;
4. che la ditta presentasse pertanto entro 5 giorni la documentazione a supporto di quanto dichiarato in conferenza in merito alla gestione dei rifiuti in fase transitoria, aspetti che erano già stati considerati accoglibili, al fine di perfezionare la proroga;
5. che la ditta presentasse pertanto entro 30 giorni specifica documentazione integrativa in merito alla gestione rifiuti;

**Vista** la documentazione di cui al punto 4 sopra riportato, trasmessa dalla ditta e acquisita al PGFC n. 4772 del 23.03.2018, per la gestione dell'impianto in fase transitoria in attesa della costruzione della tettoia, nelle modalità già descritte in Conferenza;

**Dato atto** che con nota PGFC n. 5199 del 30.03.2018 è stato riavviato il procedimento relativo al rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 al fine di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 il permesso di costruire;

**Vista** la DET-AMB-2018-1575 del 30.03.2018, con cui è stata rilasciata l'ulteriore proroga con modifica della previgente autorizzazione alla gestione rifiuti (D.G.P. n.28/5285 del 23.01.2007, e s.m.i.) ricomprendendo nella stessa l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche.

**Vista** la ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta acquisita al PGFC n. 9955 del 22.06.2018 relativamente alla documentazione in merito alla gestione rifiuti richiesta nella seduta della Conferenza del 21.03.2018;

**Vista** la ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta ai PGFC n. 9910 e 9970 del 22.06.2018 relativamente al permesso a costruire;

**Acquisito** il parere espresso dal Comune di Forlì nella seduta della Conferenza del 22.06.2018 di seguito riportato:

- in merito al parere tecnico edilizio finalizzato alla sostituzione del permesso di costruire con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, vista la documentazione ulteriore inoltrata dalla ditta in data 21.06.2018 ad Arpa (PGFC n. 9910 e 9970 del 22.06.2018), esprime parere di massima favorevole con prescrizioni e subordinato all'ottenimento del nulla osta da parte di ENAC. Il parere ufficiale verrà trasmesso ad Arpa a seguito del ricevimento della documentazione suddetta;
- i lavori non potranno essere iniziati fino a quando non saranno state espletate presso gli uffici comunali competente tutte le procedure relative alle zone sismiche ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 19/08 (autorizzazione sismica);
- in merito al nulla osta acustico conferma il parere favorevole precedentemente espresso, e

pone la seguente prescrizione: le eventuali attività rumorose di cantiere dovranno rispettare quanto prescritto dalle norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose della classificazione acustica del Comune di Forlì;

**Visti** gli esiti della seduta della Conferenza del 22.06.2018 che ha concluso i lavori come di seguito riportato:

- esprimendo parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto della prescrizione riportata nel dispositivo del presente atto;
- esprimendo parere favorevole con prescrizioni riportate nel verbale del 21.03.2018 al rilascio della autorizzazione alle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;
- esprimendo parere favorevole al rilascio del permesso di costruire relativo alla tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup>, fatto salvo quanto espresso dal Comune di Forlì e l'ottenimento del parere favorevole con relative prescrizioni da parte di ENAC;
- esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e di quelle che ArpaE riterrà opportuno inserire a seguito della valutazione della documentazione trasmessa in data 21.06.2018;
- confermando l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche rilasciata con DET-AMB-2018-1575 del 30.03.2018;
- precisando che l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 verrà rilasciata senza ricomprendere l'autorizzazione sismica in quanto l'inizio lavori è comunque subordinato al suo ottenimento;

**Acquisito** al PGFC n.10602 del 03.07.2018 il parere favorevole del Comune di Forlì condizionato all'ottenimento del nulla osta dell'autorità competente in merito alla compatibilità dell'intervento con la sicurezza dell'attività di volo e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate in merito alla realizzazione di una tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup>;

**Acquisito** al PGFC n. 11661 del 23.07.2018 il parere favorevole di ENAC, in merito alla valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia", acquisito agli atti dell'Unità Impianti in data 01.08.2018;

**Acquisita** al PGFC n. 12266 del 01.08.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di ArpaE inerente le valutazioni sulla documentazione inerente la gestione rifiuti trasmessa dalla ditta in 21.06.2018 e acquisita al PGFC n. 9955 del 22.06.2018, contenente specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art .4 del DPR 227/2011, datata 19.09.2016, acquisita al PGFC n. 96 del 03.01.2017
2. Relazione tecnica a firma dell'arch. G. Agnoletti, acquisita al PGFC n. 4301 del 16.03.2018
3. Tavola 01 Planimetria catastale, piante, sezioni e prospetti, datata 22.02.2018, a firma dell'arch. G. Agnoletti, acquisita al PGFC n. 9910 del 21.06.2018
4. Procedura per il controllo radiometrico, rev. 2.0 del 18.04.2018, a firma dell'E.Q. Dr. Gabriele Galassi, acquisita al PGFC n. 9955 del 22.06.2016

**Considerato** che le tipologie di rifiuti che la ditta gestisce presso l'impianto sono attinenti l'attività di autodemolizione e che la delibera suddetta, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00 ;

**Dato atto**, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 1.490 tonnellate/anno e che

nella seduta della Conferenza del 22.06.2018, l'azienda ha chiarito che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 2.094,68 mq, come riportato nel verbale della seduta stessa, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 10057 del 25.06.2018;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 1.490 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 2.094,68 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 77.740,4$$

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto il permesso a costruire per la realizzazione della tettoia, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e il parere in merito all'impatto acustico;

**Acquisito** al PGFC n. 5038 del 29.03.2018, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**;

**Dato atto** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) **di autorizzare** la ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A**, alla realizzazione di una tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup> e alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 e impianto di rottamazione di rifiuti metallici**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A, B, C e C1, D, D1 e D2** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 52/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
  - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato B** e relativa planimetria **Allegato C1**);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);
  - permesso a costruire ai sensi della L.R. 15/13; per la realizzazione di una tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup> (**Allegato D** e relativi elaborati **Allegato D1 e Allegato D2**);
  - parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B, C e C1, D, D1 e D2** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
  - 4) **di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto presentato dalla ditta RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c. relativamente alla realizzazione della tettoia come da elaborati progettuali allegati al permesso di costruire (Allegati D1 e D2);**
  - 5) **di autorizzarne contestualmente la realizzazione di una tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup>** dando atto che il presente provvedimento ricomprende il **permesso di costruire (Allegato D)**, limitatamente agli interventi oggetto del presente provvedimento, quale **parte integrante e sostanziale** del presente atto;
  - 6) **di stabilire** che:
    - a) la realizzazione dei suddetti interventi è subordinata agli adempimenti in materia urbanistico-edilizia di cui all'Allegato D al presente atto;
    - b) dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni dettate dalle leggi, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme che comunque sovrintendono all'attività edilizia e urbanistica in genere;
    - c) **le comunicazioni di inizio e di fine lavori di cui alle avvertenze dell'Allegato D al presente atto vengano trasmesse per conoscenza anche ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;**
    - d) le eventuali attività rumorose di cantiere dovranno rispettare quanto prescritto dalle norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose della classificazione acustica del Comune di Forlì;
  - 7) **di precisare** che per la gestione transitoria dell'impianto in attesa della costruzione della tettoia:
    - a) l'impianto dovrà essere gestito conformemente all'elaborato "Planimetria generale con zone di svolgimento attività", acquisito al PGFC n. 4301 del 16.03.2018 con le modifiche descritte nella documentazione acquisita al PGFC n. 4772 del 23.03.2018 per la gestione dell'impianto in fase transitoria;
    - b) **anche nella fase di gestione transitoria l'attività deve essere gestita garantendo sempre il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle modalità di stoccaggio di rifiuti pericolosi, parti di ricambio e stoccaggio di eventuali materiali radioattivi in attesa di smaltimento, in zone dotate di apposita copertura e degli idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque;**
    - c) **l'attività di cantiere** inerente la realizzazione della tettoia **non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
  - 8) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità

di seguito elencate:

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 77.740,4**
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 9) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
  - 10) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  - 11) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
  - 12) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  - 13) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;



- 14) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 15) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - quanto previsto dalle norme in materia antisismica;
  - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 16) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **RAVAIOLI ELISA & C. S.n.c.**, sito in Comune di **Forlì, Via Decio Raggi n. 393/A**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - a) revisione della planimetria TAV. All.01 datata 18/06/2018 con le seguenti correzioni: a) inserire in legenda i settori **A1** ed **H**; b) riportare in legenda l'*attività R13* per i settori **A1, H, I, F1** e **G1**; c) inserire o rettificare, secondo quanto chiarito e messo a verbale dall'azienda durante la CdS del 22/06/2018. In particolare: c.1) indicare la presenza del container **RAEE** nel settore **F1** dedicato all'*attività di messa in riserva R13* di tali rifiuti; c.2) indicare la *parte del settore F posto sul piazzale* che la ditta intende utilizzare come settore **F1** (*attività R13*); c.3) rettificare la campitura del settore **X1** in modo che risulti *con pavimentazione permeabile*;
  - b) revisione del Manuale Operativo di Gestione datato Giugno 2018 con le seguenti correzioni: a.) **dettagliare** le operazioni di prelievo del carburante e dell'avvio al riuso per i mezzi aziendali (es.: manuale, pompa aspira liquidi, gravitazionale, ecc.); b.) nel settore **F stoccaggio dei rifiuti recuperabili** vanno stoccati esclusivamente *i rifiuti recuperabili* e non i "pezzi di ricambio recuperabili" alias pezzi di ricambio riutilizzabili, stoccabili nel settore C; c.) dettagliare meglio le operazioni svolte nel settore I, chiarendo inoltre se le attività svolte nel settore "I" sono rivolte esclusivamente ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; in caso affermativo rivedere di conseguenza la legenda e la descrizione del settore "I" nella planimetria prevista al punto precedente; d.) i **settori A1, H, I, F1, G1** sono adibiti alla messa in riserva **R13** per i soli rifiuti prodotti da terzi; integrare il manuale con il piano di emergenza nel caso di inconvenienti nella fase gestionale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo di stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</b>
<b>A</b>	<b>160104*</b> veicoli fuori uso	R13	10 t	<b>400 t/a</b>
<b>B</b>	<b>120101</b> limatura e trucioli di metalli ferrosi <b>120102</b> polveri e particolato di metalli ferrosi <b>120103</b> limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi <b>120104</b> polveri e particolato di metalli non ferrosi <b>150104</b> imballaggi metallici <b>160106</b> veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose <b>160116</b> serbatoi per gas liquefatto <b>160117</b> metalli ferrosi <b>160118</b> metalli non ferrosi <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti <b>160801</b> catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio iridio o platino (tranne 160807) <b>160214</b> apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	210,1 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)	<b>1.090 t/a</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

<p><b>160216</b> componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215</p> <p><b>170401</b> rame, bronzo, ottone</p> <p><b>170402</b> alluminio</p> <p><b>170403</b> piombo</p> <p><b>170404</b> zinco</p> <p><b>170405</b> ferro e acciaio</p> <p><b>170406</b> stagno</p> <p><b>170407</b> metalli misti</p> <p><b>170411</b> cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*</p> <p><b>191202</b> metalli ferrosi</p> <p><b>191203</b> metalli non ferrosi</p> <p><b>200136</b> apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135</p>			
---	--	--	--

3. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Tecnico Operativo" di cui al punto 1, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria dell'impianto di cui al punto 1, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate;
4. non possono essere accettati nell'impianto veicoli dotati di impianti di alimentazione a GPL e Metano;
5. il **Settore "A" zona di conferimento** dei rifiuti in ingresso all'impianto, deve essere sempre mantenuto libero dalla presenza dei rifiuti, se non per il tempo necessario per le operazioni di carico/scarico e destinazione nei rispettivi settori. In tale **"Settore A"** non è consentito il contestuale conferimento dei rifiuti prodotti da terzi e dei veicoli fuori uso destinati all'autodemolizione;
6. l'area adiacente alla pesa dovrà essere deputata esclusivamente a viabilità interna ed in nessun caso potrà essere utilizzata per operazioni di carico e scarico ed eventuali attività di selezione e cernita dei rifiuti;
7. vista l'esigua estensione del centro di recupero si raccomanda la corretta movimentazione dei contenitori metallici o plastici, in modo particolare durante tutte le varie fasi delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, in modo tale da garantire sempre l'adeguata viabilità del centro";
8. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
9. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
10. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
11. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;

12. sotto la tettoia adibita ai settori "E" "stoccaggio rifiuti pericolosi" e al settore "C" "stoccaggio parti di ricambio" non è consentito svolgere attività di rottamazione/trattamento dei veicoli;
13. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore "D", non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile presa a noleggio sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
14. dovrà essere previsto un deposito di materiali/sostanze assorbenti nel settore "E" dedicato allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi e nel settore "B" dedicato alla bonifica e al trattamento dei veicoli fuori uso; il materiale utilizzato per assorbire idrocarburi/liquidi infiammabili deve essere costituito da materiale inerte (sabbia fine, sepiolite, etc.);
15. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
16. l'eventuale stoccaggio dei gas fluorurati non destinati al riutilizzo deve essere effettuato conformemente alla normativa sui rifiuti;
17. i rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano sottoposti alla normativa dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
18. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 Messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
19. la ditta dovrà mantenere fisicamente separati i rifiuti aventi il medesimo codice EER ritirati da terzi da quelli analoghi prodotti dalla ditta a seguito dell'attività di autodemolizione;
20. i contenitori dovranno essere dotati di idonea etichettatura indicante il rifiuto stoccato;
21. vista l'esigua estensione del centro di recupero ed in particolare del nuovo settore f1 dedicato alle operazioni di selezione e cernita rifiuti, si raccomanda nella fase dell'eventuale impilamento dei contenitori metallici prodotti dalla ditta Butti S.r.l., ed aventi singolarmente una portata di circa 2.000 kg, di non superare mai il numero di due;
22. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
23. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 209/03;
  - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
24. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
  - a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

- b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
  - f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
  - j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
  - k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
  - m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - n) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
  - o) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
25. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
26. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
27. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
28. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.

285;

29. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
30. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
31. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
32. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
33. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e/o la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
34. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" classificati con EER 160122 eventualmente gestiti presso l'impianto e non riportare la sola descrizione generica "componenti non specificati altrimenti";
35. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
36. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
37. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
38. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

## ALLEGATO B

### SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

#### PREMESSA

Acquisito al PGFC n. 1372 del 24.01.2018 il parere del Servizio Territoriale di Arpa, comprensivo del parere sullo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Acquisito al PGFC n. 2047 del 05.02.2018 il parere del Comune di Forlì in merito allo scarico delle acque reflue domestiche da cui risulta che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di ARPAE sopraccitato e integrato da specifiche prescrizioni di seguito riportate;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

#### CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA DECIO RAGGI N. 393/A
Destinazione dell'insediamento:	UFFICIO ANNESSO AD ATTIVITÀ DI CENTRO RACCOLTA DI AUTOVEICOLI FUORI USO
Classificazione dello scarico:	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Potenzialità dell'insediamento in abitanti equivalenti:	1
Recettore dello scarico:	FOSSO DI SCOLO
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	FOSSA IMHOFF DA 10 ABITANTI EQUIVALENTI FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 1,22

#### PLANIMETRIA

Elaborato grafico acquisito al PGFC n. 4301 del 16.03.2018, denominato "schema della rete fognante", scala 1:200, a firma dell'arch. G. Agnoletti (Allegato C1)

Considerato che la **fossa Imhoff**, è di volume proporzionato alla capacità di utenti del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.

Si **AUTORIZZA lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff **dovrà essere vuotata con periodicità adeguata**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

3. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. In caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo dare immediata comunicazione a Comune, ed ARPAE ed adottare i necessari interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; la comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi;
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, nonché un aumento degli abitanti equivalenti, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
8. Le reti interne, nel caso di installazioni esistenti, dovranno garantire una perfetta tenuta idraulica ed un regolare deflusso dei liquami; nel caso di nuove installazioni impiantistiche, dovranno essere realizzate due reti fognarie separate, per acque bianche ed una per acque nere, conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.
9. Allorché la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.



**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA**

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

**PREMESSE:**

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con atto n. 34 del 25/01/2013 Prot. n. 9209 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- Con la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta richiede, per lo stabilimento ubicato in Comune di Forlì (FC) Via Decio Raggi, n. 393/A, di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;
- Lo scarico finale è costituito dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno adibito a transito, movimentazione materiale, deposito materiale trattato avente una superficie pari a mq 1.161,08 e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno di conferimento veicoli da trattare, movimentazione materiale da recuperare e deposito e stoccaggio veicoli dopo trattamento avente una superficie pari a mq 334,08;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale in data 24/01/2018 al Prot. PGFC/2018/1372;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/06/2018, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- a) Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 16/03/2018 PGFC/2018/4301 (Allegato C1);

- b) Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/12/2016, acquisita al Protocollo di Arpae PGFC/2017/96 e 97 del 03/01/2017 e successive integrazioni.

### **SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA:**

#### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via Decio Raggi, n. 393/A – Forlì (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Centro di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso e loro parti
<b>Classificazione dello scarico</b>	acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno di conferimento veicoli da trattare, movimentazione materiale da recuperare e deposito e stoccaggio veicoli dopo trattamento avente una superficie pari a mq 334,08 e acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno adibito a transito, movimentazione materiale, deposito materiale trattato avente una superficie pari a mq 1.161,08
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 1 vasca da mc 21,60 con filtro a coalescenza , un volume fanghi di mc 1,35 e serbatoio oli da mc 2,028; impianto di prima pioggia costituito da una vasca di accumulo da mc 6,95 di cui mc 0,7 per vano fanghi con pompa di sollevamento collegata a disoleatore in continuo
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di

disoleazione/sedimentazione e di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 3 l/sec;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**PERMESSO DI COSTRUIRE**

(Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15)

OGGETTO:	<b>AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI CON NUOVA COSTRUZIONE DI TETTOIA</b>
Ubicazione:	<b>VIA DECIO RAGGI 393/A</b>
Dati catasto:	<b>AREA DI INTERVENTO: Foglio 223 – Mappali 143, 146</b>
Dati normativi:	<b>ZONA D1.2 – ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO E QUALIFICAZIONE – ART. 60 DELLE NORME DI RUE</b>
Richiedenti:	<b>Paglionico Matteo pc RAVAIOLI ELISA e C S.n.c., Bosi Gilberto</b>
Tecnico:	<b>Arch. Gabriele Agnoletti</b>

**Vista** la documentazione agli atti;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n.10602 del 03.07.2018 con cui il Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15, esprime parere favorevole condizionato all'ottenimento del nulla osta dell'autorità competente in merito alla compatibilità dell'intervento con la sicurezza dell'attività di volo e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate in merito alla realizzazione di una tettoia di superficie pari a 210,16 m<sup>2</sup>;

**Visto** il Decreto Ministeriale 10/03/1971 e preso atto della richiesta di Nulla Osta dell'ENAC;

**Acquisito** al PGFC n. 11661 del 23.07.2018 il parere favorevole di ENAC, in merito alla valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto, da cui risulta quanto segue:

*"[...] Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito all'istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.*

*Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)."*

**AUTORIZZA**

la realizzazione dell'intervento indicato in premessa, come da documentazione allegata:

Elaborati pg comunale n. 28796/2018 (Allegato D1 al presente atto)

Relazione tecnica a firma dell'arch. G. Agnoletti

Elaborati pg comunale n. 55593/2018 (Allegato D2 al presente atto)

Tavola 01 Planimetria catastale, piante, sezioni e prospetti, datata 22.02.2018, a firma dell'arch. G. Agnoletti

Il Titolo Abilitativo sarà subordinato al pagamento al **Comune di Forlì** del seguente contributo di costruzione, come sopra determinato:

U1 – Oneri di urbanizzazione primaria: € 519,07

U2 – Oneri di urbanizzazione secondaria: € 150,72

D – Contributo D:	€ 158,98
CC – Costo di costruzione:	€ //
Monetizzazione:	€ 1.285,34

ed è soggetto alle prescrizioni, avvertenze e richiami generali di cui in prosieguo.

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Dovrà essere rispettato l'art. 36 NTA di PSC (aree a potenzialità archeologica del territorio);
2. Dovrà essere rispettato l'art. 50 NTA di PSC (aree a vulnerabilità elevata);
3. I lavori non potranno essere iniziati fino a quando non saranno state espletate, presso gli uffici comunali competenti, tutte le procedure relative alle zone sismiche ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge regionale 19/08 (autorizzazione sismica);
4. Dovranno essere rispettati gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs n. 81/2008);
5. Riguardo al rispetto della normativa acustica, si rimanda al parere espresso dal Servizio Ambiente del Comune in sede di Conferenza di Servizi;
6. Dovrà essere rispettato il punto 4.1 dell'allegato 1) alla Delibera regionale n. 699/2015, per il quale il committente dei lavori provvede ad allegare l'elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto, in dotazione all'opera realizzata, alla presentazione di SCIA di conformità edilizia e di agibilità;
7. L'inizio lavori è, altresì, subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia.

#### **AVVERTENZE:**

1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune;
2. il titolo abilitativo (di seguito *titolo*) decadrà, di diritto:
  - se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data del *titolo*;
  - se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data del *titolo*;
  - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso.

#### **RICHIAMI GENERALI ALL'OBBLIGO:**

- a) della osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- b) dell'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;
- c) di soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;
- d) di predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**